

AS RG n. 2/2009 EST.

Sent. n. 261/2009



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 2^a CIVILE**

riunito in persona dei giudici:

dott. Bartolomeo QUATRARO presidente

dott.ssa Maria Rosaria GROSSI giudice

dott. Pierluigi PERROTTI giudice est.

ha pronunciato la seguente

CF KRS 000000 1538
Rep. 297/2009

SENTENZA

avente ad oggetto la dichiarazione di insolvenza di MAFLOW POLSKA SPZOO.

Con ricorso depositato in data 10.4.2009 Maflow Polska spzoo ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare il proprio stato di insolvenza ai sensi degli artt. 3 e ss., d. lgs n. 270/1999, configurando l'esistenza di un'insolvenza di gruppo, riconducibile alle previsioni degli artt. 80 e ss., d. lgs n. 270/1999.

Occorre dare atto che nella stessa data un'altra società – la Maflow spa – ha presentato analogo ricorso per la dichiarazione di insolvenza, evidenziando di essere la società posta a capo dell'omonimo gruppo. Su questo ricorso il Tribunale si è pronunciato con separato provvedimento, deliberato nella stessa data odierna, in senso favorevole all'accoglimento delle richieste presentate dalla Maflow: sarà questa, quindi, la “procedura madre” ai sensi dell'art. 80, d. lgs. n. 270/1999.

In tema di insolvenza di gruppo l'art. 81, d. lgs. n. 270/1999, individua i presupposti per l'ammissione all'amministrazione straordinaria delle imprese facenti parte dello stesso gruppo; in particolare la norma prevede che vi sia stata la preventiva apertura – nei modi previsti dall'art. 30, d. lgs. n. 270/1999 – di una “procedura madre”, avente i requisiti stabiliti dagli artt. 2 e 27 dello stesso decreto. Dal tenore letterale di questa norma sembrerebbe che soltanto dopo la formale apertura di una “procedura madre” di amministrazione straordinaria possa sorgere l'esigenza di una gestione unitaria dell'insolvenza.

1

Ma una più attenta disamina dell'intera disciplina dell'amministrazione straordinaria impone di addivenire a conclusioni di segno differente.

Tra le finalità perseguite da questa legge vi è proprio la massima valorizzazione delle interazioni proprie e tipiche dei gruppi di imprese. Il legislatore si è posto in una prospettiva più evoluta rispetto al passato, optando per una valutazione della realtà economica più aderente alla scelte organizzative attuate dalle imprese di maggiori dimensioni, sempre più spesso articolate in gruppi di società.

Dalla lettura degli artt. 80 e ss, d. lgs. n. 270/1999, si ricava un'indicazione molto chiara: se è possibile configurare in concreto un'insolvenza di gruppo è necessario che la soluzione di programma – nella prospettiva del recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, ai sensi dell'art. 27, d. lgs. n. 270/1999 – sia sviluppata tenendo in debita considerazione le esigenze e le potenzialità complessive di *tutte* le imprese operanti nel gruppo.

Questa metodologia è stata peraltro recepita e ribadita con ancora più forza anche nella nuova disciplina per la ristrutturazione industriale delle grandi imprese in stato di insolvenza, introdotta dal d.l. n. 347/2003, convertito, con modificazioni, in legge n. 39/2004 (c.d. legge Marzano; si vedano, a titolo esemplificativo, le disposizioni degli artt. 1, 3 e 4bis).

Nel pieno rispetto della *ratio legis* così delineata, il Tribunale ritiene allora doveroso anticipare già alla presente fase giurisdizionale la valutazione dei requisiti per l'ammissione della Maflow Polska alla procedura di amministrazione straordinaria (in senso conforme, v. Tribunale di Roma, 7 agosto 2003, in *Foro it.*, 2004, I, 1567 e ss.). È opportuno evidenziare che il Ministero dello Sviluppo Economico, nel suo parere depositato il 7.5.2009, si è pronunciato in senso favorevole a questa opzione interpretativa.

Esaurita questa necessaria premessa, si deve esaminare, in via pregiudiziale, la questione relativa alla giurisdizione del giudice italiano, dato che Maflow Polska ha la propria sede legale al di fuori del territorio italiano, segnatamente in Polonia.

Tenuto conto del fatto che la Polonia è paese aderente alla UE, le norme di riferimento per la disamina del tema della giurisdizione sono contenute nel regolamento CE n. 1346/2000.

L'art. 3, comma 1, regolamento CE n. 1346/2000, stabilisce che sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società si presume che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui si trova la sede statutaria, salva la prova contraria. È opportuno inoltre richiamare quanto stabilito dal "considerando" (13), posto in premessa al regolamento CE n. 1346/2000, nel quale si legge che il centro degli interessi principali dovrebbe essere il

luogo in cui il debitore esercita in modo abituale la gestione dei suoi interessi, in modo riconoscibile ai terzi.

La Corte di Giustizia delle Comunità europee ha avuto modo di chiarire il significato di queste disposizioni in una pronuncia interpretativa di grande importanza (v. CGCE, Grande sezione, 2 maggio 2006, n. C-341/2004, c.d. sentenza Eurofood).

Secondo la Corte, è possibile superare la presunzione di corrispondenza tra il centro degli interessi principali e il luogo in cui si trova la sede statutaria dell'impresa purché ricorrano due condizioni: innanzitutto devono emergere elementi oggettivi che comprovano la effettiva collocazione del centro decisionale dell'impresa in un altro Stato membro; inoltre questi elementi sostanziali devono essere riconoscibili dai terzi, poiché occorre dare rilievo al convincimento che questi soggetti hanno maturato in buona fede in ordine all'effettiva dislocazione del centro decisionale dell'impresa.

La ricorrente ha documentato numerosi elementi obiettivi, idonei a comprovare l'ubicazione del proprio effettivo centro degli interessi principali in Italia, in un luogo corrispondente alla sede di Maflow spa, in Trezzano sul Naviglio (MI) – via Boccaccio 1; in particolare sono state riscontrate le seguenti circostanze (doc. 24 e ss.):

- Maflow detiene la partecipazione totalitaria di Maflow Polska;
- le trattative commerciali con i clienti della ricorrente sono svolte in via pressoché esclusiva dalla Maflow;
- analogamente, le trattative inerenti i più rilevanti rapporti con i fornitori della Maflow Polska sono definite unicamente dalla società capo gruppo;
- anche le negoziazioni relative alle condizioni per gli affidamenti bancari della ricorrente sono gestite dal management della Maflow;
- le scelte gestionali riguardanti il personale direttivo della Maflow Polska sono effettuate dalla Maflow, anche per il tramite di altra società del gruppo;
- infine, le specifiche tecniche dei prodotti realizzati presso gli opifici della Maflow Polska sono sviluppate e decise presso gli stabilimenti di Trezzano sul Naviglio della Maflow, che stabilisce altresì le linee guida della produzione.

Questi molteplici elementi oggettivi forniscono la prova univoca dell'accentramento in capo alla Maflow, presso la sua sede italiana, di tutte le principali funzioni gestionali e direzionali della controllata polacca.

La ricorrente, inoltre, ha prodotto numerosi documenti idonei a dimostrare che fornitori, clienti e banche si rapportano in via esclusiva alla capo gruppo Maflow per gestire e definire i propri rapporti con la Maflow Polska (doc. 30a e ss.).

È pertanto dimostrato che la generalità degli interlocutori della Maflow Polska individui questa società come mera articolazione produttiva della Maflow, con piena riconoscibilità da parte dei terzi dell'effettiva dislocazione in Italia del centro decisionale della ricorrente.

In definitiva il Tribunale ritiene che sia stata fornita la prova che Maflow Polska abbia il proprio effettivo centro degli interessi principali in Italia, in un luogo corrispondente alla sede della Maflow spa, in Trezzano sul Naviglio (MI) – via Boccaccio 1. Sussiste quindi la giurisdizione del giudice italiano in conformità alla previsione dell'art. 3, comma 1, regolamento CE 1346/2000.

Nulla quaestio sulla competenza territoriale del Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 82, comma 1, d. lgs. n. 270/1999, dato che Trezzano sul Naviglio è comune ricompreso nel suo circondario.

Così definita la questione della giurisdizione (e della competenza), si procede alla disamina degli ulteriori requisiti per l'ammissione della Maflow Polska alla procedura di amministrazione straordinaria.

Il debitore è stato messo in condizione di esercitare il diritto di difesa, dato che è stato convocato all'udienza del 7.5.2009 per l'audizione prevista dagli artt. 82 e 7, d. lgs n. 270/1999, alla quale hanno partecipato anche i Commissari designati dal Ministero dello Sviluppo Economico. Sempre in data 7.5.2009 è pervenuto il favorevole parere scritto del competente Ministero.

È pacifico che Maflow Polska sia un'impresa commerciale soggetta alle disposizioni sul fallimento, in conformità alle previsioni degli artt. 81, comma 1, d. lgs. n. 270/1999 e 1, comma 1 lettere a), b) e c), lf; le risultanze contabili versate in atti, ed in particolare il bilancio al 31.12.2008 (v. doc. 57) dimostrano infatti il superamento di tutte e tre le soglie dimensionali tipizzate dal citato articolo 1.

Non ci sono dubbi che Maflow Polska si trovi in stato di insolvenza.

Gli elementi idonei a comprovare lo stato di decozione sono molteplici ed univoci: sono state allegate al ricorso le innumerevoli diffide stragiudiziali di pagamento inoltrate alla Maflow Polska da decine di creditori; si deve inoltre evidenziare il sopravvenuto crollo degli ordini, in misura di molto superiore rispetto ai livelli ipotizzati in sede di programmazione della produzione; sono stati eseguiti dei pignoramenti a danno della società; alcune banche polacche hanno formalizzato l'intenzione di richiedere quanto prima la dichiarazione di fallimento in Polonia.

Tutte queste circostanze pertanto dimostrano come l'imprenditore non ha più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.

È provato che Maflow Polska sia una impresa del gruppo Maflow, in conformità a quanto stabilito dagli artt. 80 e 81, d. lgs. n. 270/1999.

Occorre precisare nuovamente che Maflow spa rappresenta la c.d. "procedura madre"; si tratta della società a capo del gruppo Maflow, dichiarata insolvente ed assoggettabile alla procedura di amministrazione straordinaria da questo stesso Tribunale, con sentenza deliberata nella medesima data del presente provvedimento.

Maflow Polska è soggetta al controllo totalitario formale di Maflow in quanto questa detiene il 100% delle quote sociali; inoltre sono stati già elencati sopra, in modo dettagliato, gli elementi dai quali è possibile desumere che la ricorrente sia sottoposta al controllo sostanziale ed alla direzione della Maflow. È quindi sufficiente ribadire che Maflow Polska risulta essere una pura articolazione operativa e produttiva della capogruppo, totalmente soggetta alle indicazioni gestorie espresse in via esclusiva dalla Maflow.

Resta da valutare il requisito indicato dall'art. 81, comma 2, d lgs. n. 270/1999, ovvero la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, realizzabile, secondo la prospettazione della Maflow, tramite un programma di ristrutturazione; ovvero, in alternativa, l'opportunità di una gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo.

Le prospettazioni difensive e la documentazione allegata dalla ricorrente rendono evidente la sussistenza di una connessione indissolubile tra le vicende della Maflow – procedura madre – e della Maflow Polska. Nella trattazione della tematica della giurisdizione sono stati indicati molteplici elementi, qui richiamati ancora una volta, idonei ad attestare uno strettissimo collegamento tra le due società.

Il rapporto simbiotico che caratterizza le due imprese fa risultare con inoppugnabile evidenza l'opportunità di una gestione unitaria dell'insolvenza, in quanto è idonea – anzi, praticamente necessaria – a consentire il raggiungimento degli obiettivi della procedura.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, deve essere dichiarata l'insolvenza della Maflow Polska, impresa assoggettabile alla procedura di amministrazione straordinaria disciplinata dal d. lgs. n. 270/1999.

Maflow Polska ha chiesto espressamente che gli sia affidata la temporanea gestione dell'impresa, ai sensi dell'art. 8, comma 1 lettera f), d. lgs. n. 270/1999.

La richiesta è meritevole di accoglimento, poiché in tal modo si ritiene che possa essere assicurata una più rapida ed efficace definizione delle serrate negoziazioni sin qui già sviluppate dall'impresa insolvente, nella dichiarata prospettiva di porre le prime solide basi per la realizzazione del più ampio progetto di risanamento aziendale.

Da ultimo sono opportune alcune puntualizzazioni in ordine alla disciplina applicabile per l'accertamento del passivo.

In primo luogo si deve rilevare che ai sensi dell'art. 22, comma 2, d. lgs. n. 169/2007, le nuove disposizioni della legge fallimentare, introdotte dal medesimo decreto correttivo, si applicano alle procedure concorsuali aperte successivamente alla sua entrata in vigore (1.1.2008).

Inoltre, l'art. 53, d. lgs. n. 270/1999, in tema di verifica dei crediti nell'ambito dell'amministrazione straordinaria, richiama espressamente il procedimento previsto dagli artt. 93 e ss. lf.

Il Tribunale ritiene pertanto opportuno precisare che, in base al combinato disposto degli artt. 22, d. lgs. n. 169/2007, e 53, d. lgs. n. 270/1999, l'accertamento del passivo si svolgerà nelle forme previste dagli artt. 93 e ss. lf come da ultimo novellati.

PQM

visti gli artt. 1 e ss., 21, 53, 80 e ss., 92, d. lgs. n. 270/1999, 22, d. lgs. n. 169/2007, 93 e ss. lf ed il regolamento CE n. 1346/2000;

DICHIARA

l'insolvenza di Maflow Polska spzoo, con sede statutaria in Tichy (Polonia) – ulica Serdeczna, 42, e con effettivo centro degli interessi principali in Trezzano sul Naviglio (MI) – via Boccaccio, 1;

NOMINA

giudice delegato il dott. Pierluigi Perrotti;
vista l'eccezionale rilevanza e complessità della procedura

NOMINA

tre commissari giudiziali, nelle persone di: 1) avv. Stefano Coen, 2) avv. Francesco Pensato, 3) avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe, in conformità all'indicazione del Ministero dello Sviluppo Economico pervenuta in data 7.5.2009; si applicano le disposizioni, dell'art. 15, comma 2, d. lgs. n. 270/1999;

ORDINA

all'impresa dichiarata insolvente di depositare, entro due giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, le scritture contabili e i bilanci, salvo che vi abbia già provveduto a norma dell'art. 5, comma 2, d. lgs n. 270/1999;

ORDINA

ai commissari di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza dell'impresa insolvente (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;

ORDINA

ai commissari, ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 270/1999, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile e/o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 84 lf ed i commissari sono autorizzati sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;

FISSA

l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 24.11.2009 ad ore 11.45 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Milano, sezione fallimentare, avvertendo l'impresa dichiarata insolvente che può chiedere di essere sentita ai sensi dell'art. 95 lf e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso delle imprese dichiarate insolventi il termine perentorio di giorni trenta prima della data della adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante deposito in cancelleria, della domande di insinuazione, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 lf;

in considerazione della particolare complessità della procedura

PROROGA

ai sensi dell'art. 101, comma 1, lf, a diciotto mesi il termine per il deposito in cancelleria delle domande tardive di ammissione al passivo;

DISPONE

7 

che la gestione dell'impresa sia lasciata all'impresa dichiarata insolvente, sino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 30, d. lgs. n. 270/1999;

ORDINA

ai sensi dell'art. 17 lf, che questa sentenza sia notificata alla debitrice, comunicata per estratto ai Commissari giudiziali, al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Pubblico Ministero, nonché trasmessa per estratto al competente Ufficio del registro delle imprese per l'annotazione;


DISPONE

che i commissari eseguano con sollecitudine la pubblicazione di copia integrale del presente provvedimento e del ricorso presentato dalla Maflow Polska spzoo sul sito internet del Tribunale di Milano www.fallimentitribunalemilano.net, nonché la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sui quotidiani nazionali Il Sole24ore, La Repubblica e Il Corriere della Sera, in base alle tariffe convenzionate con il Tribunale di Milano, nonché su due quotidiani polacchi a diffusione nazionale, a scelta dei commissari.

Così deciso in Milano, il 11 maggio 2009.

Il Presidente

(dott) Bartolomeo Quatraro



Il Giudice estensore

(dott. Pierluigi Perrotti)

